

CIRCOLARE N. 45/2025 DEL 6 GIUGNO 2025*OGGETTO***DIRITTO ANNUALE 2025 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 8 L. 29.12.1993 N. 580; ART. 18 L. 29.12.1993 N. 580; ART. 9, CO. 2, punto a), DPR 7.12.1995 N. 581; D.LGS. 9.7.1997 N. 241; ART. 1 DPR 14.12.1999 N. 558; ART. 17 L. 23.12.99 N. 488; ART.44, L. 12.12.2002 N. 273; art 28 c. 1 D.L. 24.6.2014 n. 90 conv. con modif. nella L. 11 agosto 2014 n. 114; Decreto Interministeriale 8.01.2015; DM 23.02.2023 del MIMIT; Nota n. 127214 del 18 dicembre 2024 del MIMIT.

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DI
CCIAA
DIRITTO ANNUALE

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
010
100

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 47/2023 – DIRITTO ANNUALE 2023 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.
CIRCOLARE N. 37/2024 – DIRITTO ANNUALE 2024 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.

REFERENTE STUDIO

Dott. Gaetano FARRUGGIO

BRIEFING

Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2025 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2024. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell'art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.

In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06.2025 ovvero il 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale alla C.C.I.A.A.:

- Imprese individuali;
- Società semplici agricole;
- Società semplici non agricole;
- Società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.);
- Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a);
- Società cooperative;
- Società consortili;
- Enti economici pubblici e privati;
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- Società tra avvocati (D.lgs 96/2001);
- Società tra professionisti (stp);
- Imprese estere con unità locali in Italia;
- Società consortili a responsabilità limitata per azioni;
- Imprese poste in liquidazione volontaria;
- Imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata;
- Imprese rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- **Soggetti iscritti al REA** (associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non è l'attività esclusiva o prevalente);
- Piccole e medie imprese innovative (Pmi innovative);
- Imprese artigiane annotate nella sezione speciale;
- Consorzi con attività esterna;
- Società di mutua assicurazione;
- Imprese in amministrazione straordinaria *"almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa"*;

Sono escluse dal pagamento del diritto alla C.C.I.A.A.:

- ❖ Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2024 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- ❖ Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2024 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2025;
- ❖ Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2024 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 31 gennaio 2025;
- ❖ Le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art. 2545-septiesdecies c.c.) nell'anno 2024;
- ❖ Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione. Si precisa che il Ddl. concorrenza 2023 (Legge 16 dicembre 2024, n. 193) ha ridotto il periodo di permanenza nella sezione speciale da 5 a 3

anni, ma ha previsto la possibilità di prorogarlo di ulteriori 2 anni laddove la start-up innovativa possieda anche uno degli ulteriori requisiti elencati all'art. 28 comma 2 prima parte. Pertanto, in assenza di uno dei requisiti necessari per la proroga di ulteriori due anni, le start-up sono tenute a richiederne la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, con la conseguente esclusione dai benefici delle agevolazioni fiscali e contributive.

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE 2025

Alla luce delle misure introdotte dall'art 28 comma 1 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114, il quale aveva previsto una riduzione del 50% a decorrere dall'anno 2017, gli importi dovuti dalle imprese per l'anno 2025 sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti per l'anno precedente.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la nota n. 127214 del 18 dicembre 2024 ha confermato per l'anno 2025 le misure del diritto annuale dovute per l'anno 2024.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Di seguito pertanto si riporta uno schema riepilogativo del diritto annuale determinato in misura fissa o in misura percentuale sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2024.

DIRITTO CCIAA	SOGGETTI
MISURA FISSA	• Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati); • Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli); • Società semplici agricole; • Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero • I soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)
PERCENTUALE SU FATTURATO IRAP 2024	• Società tra avvocati iscritte nella sezione speciale • Società agricole e non agricole • Le società Cooperative e i consorzi; • Le società di persone (S.n.c. – S.a.s.) • Le società di capitali (S.r.l. – S.p.A. – S.a.p.a.)

Gli importi dovuti per il 2025 sono differenziati a seconda che il soggetto:

- ➔ Risulti all'1.1.2025 già iscritto al Registro delle Imprese;
- ➔ Si iscriva al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2025;

⇒ **SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DELL' 1.1.2025**

Per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese all'1.1.2025 il diritto annuale 2025, è determinato in misura differenziata.

MISURA FISSA

Per le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale e ordinaria e i soggetti annotati esclusivamente al REA, il diritto annuale è dovuto in misura fissa, pari a:

SOGGETTI	IMPORTO SEDE PRINCIPALE	IMPORTO UNITA' LOCALE
Impresa individuale iscritte nella sezione speciale (piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo)	€ 44	€ 8,80
Imprese con ragione di società semplice agricola	€ 50	€ 10
Società semplici non agricole	€ 100	€ 20
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria	€ 100	€ 20
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 100	€ 20
Soggetti iscritti esclusivamente al REA	€ 15	-
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 55

* *L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 100 euro per ognuna di esse, a eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di € 18,00.*

Si precisa che gli importi su elencati sono già ridotti del 50% in conformità di quanto previsto, dal decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015 e successivamente specificato dal MIMIT, per l'anno 2025, nella Nota n. 127214 del 18 dicembre 2024.

MISURA PERCENTUALE

Il diritto annuale è dovuto in percentuale sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2024, in particolare si applicano le seguenti aliquote differenziate per scaglioni.

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP 2024		Misure fisse/aliquote
Fino a	Oltre	
€ 0	€ 100.000	€ 200 (fisso)
€ 100.000	€ 250.000	€ 200 + 0,015%
€ 250.000	€ 500.000	€ 222,50 + 0,013%
€ 500.000	€ 1.000.000	€ 255 + 0,010%
€ 1.000.000	€ 10.000.000	€ 305 + 0,009%
€ 10.000.000	€ 35.000.000	€ 1.115 + 0,005%
€ 35.000.000	€ 50.000.000	€ 2.365 + 0,003%
Oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% (Fino a un massimo di € 40.000)

Si rammenta che gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati prima alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro.

Il fatturato IRAP è desumibile dalla dichiarazione IRAP 2025 relativa al 2024, corrisponde alla somma di quanto esposto nei righi seguenti:

SOGGETTI	FATTURATO IRAP 2024
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICHIARAZIONE IRAP 2025
Società di capitali e società tra avvocati	Quadro IC - Sezione I – Righi IC1 + IC5
Società di persone comprese le società agricole e non agricole	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1
Società di persone comprese le società agricole e non agricole (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17
Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18
Impresa di assicurazione	Quadro IC -Sezione III - Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico)
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT):

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC - Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47
Persone fisiche	Quadro IQ – Sezione III - rigo IQ41

- le società di persone che esercitano attività agricola utilizzano quanto riportato nel Quadro IP – Sezione IV - rigo IP52.

I contribuenti minimi iscritti nel Registro delle imprese utilizzano la somma dei ricavi di cui all'art. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR.

⇒ **SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE NEL CORSO
DELL'ESERCIZIO 2025**

Per coloro che si iscrivono/annotano per la prima volta al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2025, il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione, tramite mod. F24 ovvero direttamente allo sportello della CCIAA:

- ➔ Nelle misure previste dal D. Interm. del 30.04.2010, per i soggetti iscritti/annotati nella sezione speciale;
- ➔ Nella misura fissa di € 120, per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria.

Il diritto annuale è dovuto in misura intera anche qualora l'iscrizione intervenga in corso d'anno; lo stesso non è infatti frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno.

MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL TRIENNIO 2023-2025

Ogni singola CCIAA può stabilire l'applicazione, all'importo base, di una maggiorazione fino ad un massimo del 20%. La maggiorazione va applicata dopo la determinazione del diritto dovuto.

A partire dal 2017, per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 co. 10 della L. 580/93 dal D.Lgs. 219/2016, dette maggiorazioni devono essere:

- Dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
- Autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il MIMIT con Decreto del 23 febbraio 2023, confermato in ultimo con la Nota n. 127214/2024, ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio (vedi Allegato A - DM 23.02.2023).

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Per ciascuna unità locale/sede secondaria va versato un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200 (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad un massimo di 100 euro).

Se la CCIAA della provincia dove è situata l'unità locale/sede secondaria ha deliberato la predetta maggiorazione, anche l'ammontare massimo va aumentato di tale percentuale. Quindi se la maggiorazione è pari al 20% l'importo massimo per ciascuna unità locale/sede secondaria è pari ad € 120.

Per le nuove unità locali e le sedi secondarie sono dovuti i seguenti importi:

- ➔ Nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese **€ 8,80;**
- ➔ Nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **€ 20,00;**
- ➔ Nuove unità locali di società semplici non agricole **€ 20,00;**
- ➔ Nuove unità locali di società tra avvocati **€ 20,00;**
- ➔ Nuove unità locali di società semplici agricole **€ 10,00;**
- ➔ Nuova unità locale di impresa con sede principale all'estero ex art. 9, comma 2, lett. b),

DPR n. 581/95 € **55,00**;

➔ Nuova sede secondaria di impresa con sede principale all'estero € **55,00**.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

CCIAA COMPETENTE

Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla provincia in cui ha sede l'impresa all'1.1.2025 (per le società iscritte successivamente si fa riferimento alla sede alla data di iscrizione).

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede principale devono effettuare il versamento alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

In caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa alla data dell'1.1.2025.

Le imprese iscritte dall'1.1.2025 che entro il 31.12.2025 si trasferiscono in altra provincia, devono effettuare il versamento alla CCIAA presso la quale è avvenuta la prima iscrizione.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi fissato per il 30 giugno 2025.

A tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% quindi il 30 luglio 2025.

Inoltre, per le società che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento delle imposte andrà effettuato il 30 luglio 2025. Il versamento delle imposte potrà, inoltre, essere effettuato il 1° settembre 2025 (il 30 agosto 2025 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.

SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, è variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Per tali soggetti "vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte" con la conseguenza che il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

In particolare, tali soggetti devono effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio; ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato:

- In **unica soluzione** (non può essere rateizzato);
- Con il **mod. F24**, riportando nella sezione **"IMU ed altri tributi locali"** i seguenti dati:
 - ❖ **"codice ente"**: **sigla automobilistica** della CCIAA a cui il pagamento è riferito;
 - ❖ **"codice tributo"**: **"3850"**;

❖ "anno di riferimento": "2025"

Quanto dovuto a titolo di diritto annuale può essere compensato con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili.

Come già accennato, le imprese che si sono iscritte o si iscriveranno nel 2024 sono tenute al versamento del diritto annuale entro 30 giorni dall'iscrizione, utilizzando il mod. F24 ovvero direttamente alla CCIAA.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL 2025

Nel caso di cessazione dell'attività e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese nel corso dell'anno 2025, il diritto annuale è comunque dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero Attività produttive, è considerato:

- Tardivo il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- Omesso il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ovvero quello effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato.

MISURA DELLE SANZIONI

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni sono così individuate:

- Versamento tardivo: 10% di quanto dovuto;
- Versamento omesso: dal 30% al 100% di quanto dovuto.

VIOLAZIONE		SANZIONE
Versamento tardivo	• Effettuato entro 30 gg dalla scadenza	10%
Versamento omesso	• Effettuato oltre 30 gg dalla scadenza • Effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato	Dal 30% al 100%

Il termine di riferimento per considerare un versamento tardivo o omesso è rappresentato per l'anno 2025 dall' 1.7 anche ai fini del ravvedimento operoso.

Si precisa che il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e la sanzione deve essere rapportata all'imposto non pagato.

Ne consegue che per tardivo pagamento è da intendersi il versamento interamente effettuato dalle imprese che si iscrivono in corso d'anno al Registro delle Imprese, nei 30 giorni successivi alla propria scadenza, per il quale non è stata corrisposta la sanzione ridotta a titolo di ravvedimento (cosiddetto ravvedimento breve).

Per omesso pagamento è da intendersi il versamento non effettuato, oppure effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato.

Nel caso di versamento parziale, effettuato entro la scadenza del termine, la sanzione verrà commisurata al diritto non versato. Nel caso di versamento parziale effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione verrà invece commisurata all'intero diritto dovuto.

Non sono sanzionabili le violazioni formali quali, ad esempio, l'errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo, del codice fiscale, della sigla della provincia o dell'anno di competenza del diritto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al fine di evitare l'applicazione della sanzione piena e prima che la violazione sia constatata, è possibile sanare l'irregolarità entro 1 anno con il ravvedimento operoso versando:

- ❖ Il diritto annuale dovuto;
- ❖ Gli interessi calcolati a giorni; (Per il calcolo degli interessi dovuti va applicato il tasso del 2,5% dall'1.1.2024 al 31.12.2024, del 2% dall'1.1.2025)
- ❖ La sanzione ridotta nella misura del:
 - 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
 - 6% (1/5 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro un anno dalla scadenza.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30.7.2025 interessi è alternativo al ravvedimento breve (sanzione 3,75%); in pratica il ravvedimento breve risulterà sempre meno conveniente del versamento, entro 30 giorni dalla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40%.

Gli importi dovuti per il ravvedimento (diritto annuale, interessi e sanzione ridotta) devono essere versati contestualmente ai fini del perfezionamento dello stesso; come specificato dalla citata Circolare n. 3587/C, ciò significa che il versamento va eseguito "con un unico modello F24 nel medesimo giorno".

Per il pagamento di quanto dovuto ai fini del ravvedimento operoso, nel mod. F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo:

- ➔ **3850:** diritto dovuto;
- ➔ **3851:** Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;
- ➔ **3852:** Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;

Indicando quale periodo di riferimento, l'anno cui si riferisce il versamento (così, ad esempio, "2024" con riferimento al ravvedimento del diritto dovuto per il 2024).

Le somme dovute per il ravvedimento operoso del diritto CCIAA (interessi e sanzione ridotta), non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili relativi ad imposte/tributi e contributi.

CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO

Il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI